

Canone di depurazione e cooperazione del terzo: il regresso

L'**regresso tra condebitori solidali** del somministratore nei confronti dell'ente proprietario dell'impianto inattivo prescinde dalla prova del riversamento materiale dei canoni: nota all'ordinanza della Cassazione Civile 4 ottobre 2026, n. 26185

Bruno Taverniti Diritto Civile & Obbligazioni e Contratti 4 Ottobre 2026 Lettura 9 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 20 ottobre 2026: L'ordinanza n. 26185/2026 della Suprema Corte consolida l'inquadramento dogmatico del regresso spettante al **gestore del servizio idrico** integrato verso la Regione proprietaria dell'impianto depurativo inefficiente, qualificandolo come pretesa autonoma fondata sul concorso aquiliano del terzo nell'inadempimento.

Abstract (Italiano)

Abstract: Il tema relativo a **canone di depurazione e cooperazione del terzo** trova nell'ordinanza n. 26185/2026 della Cassazione Civile una compiuta sistemazione rimediale. La Corte di legittimità ribadisce che la prolungata inattività dell'**impianto di depurazione** genera la **responsabilità contrattuale del somministratore** verso gli utenti e al contempo la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell'ente proprietario dell'infrastruttura. Ne consegue che l'**azione di regresso** spiegata dal gestore convenuto per la restituzione non soggiace all'**onere probatorio** del materiale riversamento degli importi tariffari riscossi, trattandosi di reintegrazione da concorso nell'altrui inadempimento e non di mera ripetizione d'indebito.

Abstract (English)

The Italian Court of Cassation, in order no. 26185/2026, clarifies the remedial structure governing the purification fee and third-party cooperation in breach of contract. When wastewater purification facilities remain inoperative, the water supply company incurs contractual liability toward consumers for non-performance. Concurrently, the regional authority owning the plant bears tortious liability under Article 2043 of the Italian Civil Code for participating in the breach. Consequently, the utility provider's recourse claim against the regional authority does not require proof of actual financial

transfer of the collected fees, as it is grounded in full tortious indemnity rather than unjust enrichment restitution.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Natura della quota tariffaria:** La componente per la depurazione ha natura di **corrispettivo contrattuale** sinallagmatico; in mancanza del servizio effettivo, la tariffa non è dovuta e legittima l'azione dell'utente verso il gestore contrattuale.
- **Cooperazione del terzo nell'inadempimento:** L'ente territoriale proprietario dell'impianto che ometta la corretta manutenzione o gestione risponde in via aquiliana ex art. 2043 c.c. per lesione del credito e cooperazione nell'altrui inadempimento.
- **Autonomia del regresso:** L'azione di manleva del somministratore verso il proprietario integra un regresso ex art. 1298 c.c. e non un'azione di **ripetizione di indebito** ex art. 2033 c.c.
- **Superamento dell'onere di riversamento:** Ai fini dell'accoglimento del regresso non occorre provare il materiale trasferimento delle somme incassate nelle casse regionali, rilevando unicamente l'imputabilità della mancata erogazione.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

*In presenza di una temporanea inattività o inefficienza del **servizio di depurazione** delle acque reflue, la condotta omissiva dell'ente pubblico proprietario dell'impianto integra una concorrente **responsabilità aquiliana** ex art. 2043 c.c. nella forma della **cooperazione del terzo** nell'inadempimento del contratto di somministrazione stipulato tra il **gestore del servizio idrico integrato** e l'utenza finale. Ne discende che il gestore, convenuto in giudizio dagli utenti per la restituzione della quota tariffaria non dovuta, è legittimato ad agire in regresso nei confronti del proprietario dell'impianto a prescindere dalla prova del materiale riversamento nelle casse di quest'ultimo delle somme introitate, non configurandosi la domanda di manleva quale **ripetizione dell'indebito** bensì quale integrale reintegrazione patrimoniale per il pregiudizio causato dal concorso lesivo del terzo.*

01. Inquadramento del contenzioso e vicende del depuratore di Cuma

Il contenzioso civile insorto attorno alla riscossione delle quote tariffarie per il servizio idrico integrato dischiude snodi di notevole complessità dogmatica, specialmente allorché si esaminano le interferenze tra **canone di depurazione e cooperazione del terzo** nell'inadempimento della prestazione contrattuale. La vicenda decisa dalla Suprema Corte scaturisce dalle domande azionate da una pluralità di utenti dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, volte a conseguire la ripetizione delle somme versate per la componente tariffaria di depurazione a fronte del conclamato mancato funzionamento dell'impianto fognario e depurativo di Cuma. L'organismo somministratore convenuto, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione e la propria carenza di **legittimazione passiva** sul rilievo di gestire unicamente la distribuzione idrica e non l'impianto, provvedeva a chiamare in causa la **Regione Campania**, quale ente proprietario dell'infrastruttura e titolare del **servizio di depurazione**, nonché la società concessionaria della gestione tecnica, al fine di essere integralmente manlevato da ogni esborso restitutorio.

All'esito del giudizio di prime cure, il primo giudice accoglieva la pretesa restitutoria degli utenti nei confronti dell'azienda speciale erogatrice del servizio, ma disattendeva la domanda di manleva spiegata verso l'amministrazione regionale, reputando dirimente il difetto di prova dell'effettivo riversamento nelle casse dell'ente delle somme specificamente rimosse. Tale impostazione veniva integralmente confermata dal Tribunale di Napoli in sede di gravame: il giudice dell'appello, pur ribadendo la natura corrispettiva della tariffa e la giurisdizione del giudice ordinario, respingeva la pretesa di rivalsa del gestore poiché la manleva veniva qualificata come pretesa meramente restitutoria, subordinata alla dimostrazione contabile dell'avvenuto incasso dei canoni da parte dell'ente territoriale chiamato in garanzia impropria.

Contro tale statuizione insorgeva il somministratore mediante ricorso per cassazione, censurando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole in tema di indebito oggettivo, deducendo che la domanda di manleva mirava all'accertamento di una responsabilità risarcitoria e di regresso per il pregiudizio arrecato dall'inadempimento del proprietario dell'impianto, rispetto alla quale risultava priva di rilevanza la materiale trasmissione delle somme. Con l'ordinanza 4 ottobre 2026, n. 26185, la Cassazione Civile ha accolto il terzo motivo di ricorso formulato dal somministratore, cassando con rinvio la pronuncia impugnata e fissando precise coordinate sull'autonomia del rimedio di regresso rispetto alle azioni di **ripetizione dell'indebito**¹.

02. La natura corrispettiva della tariffa idrica e il riparto probatorio

2.1 — Il fondamento sinallagmatico dopo la Consulta n. 335/2008

La comprensione delle dinamiche rimediali tra gestore, utenza ed ente territoriale postula la preliminare disamina dell'evoluzione normativa che ha ridefinito la natura del corrispettivo idrico. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità inaugurata dalla sentenza 15 giugno 2020, n. 11582 della Cassazione Civile, la quota tariffaria afferente alla depurazione non possiede natura tributaria, bensì costituisce frazione inscindibile del **corrispettivo contrattuale** privatistico discendente dal rapporto di fornitura². La struttura negoziale del vincolo obbliga l'ente erogatore a garantire l'intero ciclo delle acque, condizionando l'esigibilità della quota alla fruizione effettiva dell'attività di depurazione.

Tale approdo ermeneutico è stato successivamente ribadito dall'ordinanza 17 luglio 2025, n. 20014 della Cassazione Civile, la quale ha puntualizzato che la domanda promossa dall'utente finale non costituisce un'azione extracontrattuale o di arricchimento ingiustificato, ma si radica direttamente nell'inadempimento del contratto di somministrazione stipulato tra le parti, imponendo l'applicazione delle ordinarie coordinate di responsabilità contrattuale³. La complessa interazione tra **canone di depurazione e cooperazione del terzo** si innesta dunque sul definitivo superamento della concezione pubblicistico-tributaria del prelievo.

Il principio trova la propria scaturigine nella storica sentenza 10 ottobre 2008, n. 335 della Corte Costituzionale, che dichiarò l'illegittimità delle previsioni legislative che imponevano il pagamento della quota anche in assenza di impianti di depurazione o in caso di loro temporanea inattività⁴. Il Giudice delle leggi ha espunto dal sistema l'irragionevole prelievo senza controprestazione, stabilendo che la tariffa deve riflettere la corrispettività sinallagmatica del servizio commerciale erogato all'utente.

2.2 — Legittimazione dell'accipiens e principio di vicinanza della prova

Sul piano soggettivo, la **natura contrattuale** della somministrazione determina l'esclusiva **legittimazione passiva** del gestore contraente rispetto alle pretese restitutorie formulate dai singoli cittadini. L'azienda speciale o la società erogatrice, ponendosi come formale percettore e controparte

negoziale dell'utente, non può sottrarsi al giudizio eccependo di aver agito quale mero esattore o mandatario all'incasso per conto dell'ente regionale o dell'ente locale. La titolarità del lato passivo del debito restitutorio rimane incardinata in capo al soggetto che ha emesso le bollette ed esatto il pagamento privo di idonea giustificazione causale.

Quanto al regime degli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha fatto puntuale applicazione del canone di vicinanza della prova sancito in subiecta materia. Se all'utente incombe la dimostrazione del titolo negoziale e del pagamento unitamente all'allegazione della mancata depurazione, spetta al gestore dimostrare il fatto estintivo dell'avvenuto regolare funzionamento dell'impianto ovvero la ricorrenza di oneri di progettazione, realizzazione o completamento scomputabili ai sensi dell'art. 8-sexies del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13. Tali deduzioni integrano eccezioni in senso sostanziale il cui **onere probatorio** ricade per intero sul somministratore convenuto.

03. Il canone di depurazione e cooperazione del terzo nella dinamica del regresso

3.1 — La lesione aquiliana del credito e il concorso causale della Regione

Il cuore dell'intervento nomofilattico risiede nella riconduzione della posizione dell'ente proprietario dell'impianto all'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nella specifica declinazione della cooperazione del terzo nell'inadempimento dell'altrui obbligazione contrattuale. La Suprema Corte supera definitivamente la prospettiva che considerava la Regione un soggetto passivamente estraneo al sinallagma negoziale, evidenziando come la mancata manutenzione e il prolungato degrado del presidio depurativo costituiscano la causa materiale diretta dell'impossibilità, per il somministratore, di adempiere verso gli utenti. Il comportamento omissivo dell'ente territoriale incide sull'adempimento negoziale, configurando una lesione aquiliana che legittima la chiamata in causa e la richiesta di manleva¹.

L'interferenza tra **canone di depurazione e cooperazione del terzo** manifesta così la propria piena autonomia concettuale: non si verte in un'ipotesi di mera delegazione di pagamento o di riscossione per conto terzi, ma di una corresponsabilità nella produzione del danno patrimoniale patito dal contraente debole e riflessosi sulla sfera giuridico-patrimoniale dell'erogatore idrico.

« La mancata cura dell'impianto da parte dell'ente proprietario integra un concorso causale nell'altrui inadempimento, tramutando la manleva in un regresso aquiliano che non tollera l'onere contabile del previo riversamento finanziario. »

3.2 — L'autonomia del regresso rispetto alla ripetizione di indebito

La censura accolta dall'ordinanza n. 26185/2026 colpisce il radicale errore di qualificazione compiuto dai giudici di merito, i quali avevano confuso l'**azione di regresso** con la *condictio indebiti* disciplinata dall'art. 2033 c.c. Nel giudizio di **ripetizione di indebito** oggettivo, il solvens è tenuto a provare l'avvenuto pagamento privo di titolo direttamente nelle mani dell'accipiens, dimodoché la pretesa restitutoria postula necessariamente la dimostrazione dell'effettivo passaggio patrimoniale. Diversamente, la domanda di manleva azionata dal gestore si fonda sull'art. 1298 c.c. e sull'art. 2055 c.c., mirando a far gravare il debito finale sul soggetto che ha originato l'inadempimento mediante la propria condotta illecita, come approfondito anche nei contributi dedicati all'articolazione delle tutele restitutorie e risarcitorie nei rapporti con la pubblica amministrazione ([Arricchimento senza causa e nullità del contratto e azione della PA](#))^{D1}.

3.3 — Irrilevanza della prova del previo riversamento tariffario

Ne deriva un corollario processuale di fondamentale rilievo: al fine di ottenere la condanna dell'ente regionale a tenere indenne il gestore di quanto quest'ultimo debba restituire agli utenti, è del tutto irrilevante che le somme incassate siano state o meno materialmente riversate nel bilancio regionale. L'obbligo di manleva non sorge dall'indebito incasso della tariffa da parte della Regione, ma dalla necessità di ripristinare l'equilibrio patrimoniale leso dal fatto dannoso del proprietario dell'impianto, il quale ha reso il gestore debitore verso la clientela per prestazioni non fruite.

Tale impostazione dogmatica valorizza la **distribuzione causale del rischio contrattuale** e impedisce che l'accipiens formale sia costretto a sopportare in via definitiva le conseguenze patrimoniali di un disservizio imputabile alla sfera gestionale o proprietaria della Regione. La Corte di legittimità ha infatti chiarito che il **regresso per cooperazione del terzo** non richiede affatto la preventiva prova contabile del trasferimento materiale delle quote tariffarie nelle casse regionali,

essendo sufficiente dimostrare il **nesso eziologico** tra la condotta omissiva o inadempiente dell'ente pubblico e la mancata erogazione della prestazione di depurazione all'utenza finale.

Profilo Dogmatico	Azione Utente vs Gestore	Azione Gestore vs Regione
Natura del rimedio	Regime contrattuale Inadempimento da difetto sinallagmatico della somministrazione	Regresso aquiliano Cooperazione del terzo ex art. 2043 c.c. e regresso ex art. 1298 c.c.
Oggetto della pretesa	Restituzione della quota tariffaria di depurazione indebitamente riscossa	Manleva e rivalsa per l'intero esborso restitutorio subito a causa dell'inattività
Oneri probatori	Titolo contrattuale, fatture quietanzate e allegazione del mancato funzionamento	Proprietà dell'impianto e condotta omissiva; irrilevanza del riversamento economico

04. Ricadute sistematiche per la gestione del servizio idrico integrato

L'approdo nomofilattico consolidato dalla Suprema Corte riverbera effetti operativi di primario rilievo sull'intero comparto dei servizi pubblici locali a rete. L'affermazione per cui il binomio tra **canone di depurazione e cooperazione del terzo** si risolve in un'**azione di regresso** svincolata dal riscontro contabile del trasferimento di cassa offre agli erogatori del servizio uno scudo di fondamentale efficacia difensiva. Nei modelli organizzativi complessi, nei quali la titolarità proprietaria delle reti e degli impianti depurativi rimane frazionata in capo a Regioni o Consorzi di Bonifica mentre la somministrazione commerciale è affidata ad aziende partecipate o concessionari, il rischio dell'inefficienza strutturale non può essere traslato unilateralmente sul soggetto somministrante.

Sul terreno processuale, la qualificazione aquiliana della manleva modifica sensibilmente gli oneri di allegazione difensiva. Il gestore convenuto dagli utenti non è più costretto a ricostruire complessi flussi contabili pluriennali o a produrre quietanze di pagamento in favore dell'ente pubblico concedente, spesso ostacolate dalle articolate compensazioni previste nell'attuazione dei piani d'ambito. Risulta sufficiente provare la titolarità pubblica dell'impianto, la sua destinazione al **servizio di depurazione e**

lo stato materiale di inefficienza o inattività che ha impedito la regolare esecuzione della prestazione di depurazione.

Per le amministrazioni regionali e gli enti proprietari, la decisione segna un monito inequivoco: la separazione tra gestione delle reti e rapporto commerciale con l'utenza non costituisce un diaframma di irresponsabilità. Chi detiene la proprietà e il governo delle infrastrutture risponde delle conseguenze economiche dei disservizi provocati a cascata, prevenendo il consolidamento di posizioni di indebito arricchimento a danno dei gestori o della collettività degli utenti.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Prescrizione del danno e obblighi informativi dell'intermediario (Diritto Civile)

Regresso tra condebitori solidali: riparto su credito azionato (Diritto Civile)

Risoluzione del preliminare e quantificazione del danno definitivo (Diritto Civile)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 2043 c.c.](#) — Risarcimento per **fatto illecito** e cooperazione del terzo nell'inadempimento

[Art. 1298 c.c.](#) — Rapporti interni tra debitori o creditori solidali e diritto di regresso

[Art. 2033 c.c.](#) — Indebito oggettivo e azione di ripetizione

[Art. 2697 c.c.](#) — Onere della prova e principio di vicinanza

[Art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008, n. 208](#) — Ripetizione della tariffa di depurazione e scomputo oneri

[Art. 155 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#) — Tariffa del servizio di fognatura e depurazione

[Art. 14 L. 5 gennaio 1994, n. 36](#) — Disposizioni in materia di risorse idriche

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, ordinanza 4 ottobre 2026, n. 26185** — Esito: accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata. Punto: l'inattività del depuratore fonda la **responsabilità aquiliana** del proprietario dell'impianto per cooperazione del terzo nell'inadempimento del contratto di somministrazione, legittimando il regresso del gestore a prescindere dalla prova del riversamento delle somme incassate (Sentenza integrale su *Simpliciter*).
2. **Cassazione Civile, sentenza 15 giugno 2020, n. 11582** — Esito: accoglie in parte il ricorso principale e incidentale, cassa con rinvio. Punto: afferma la **natura contrattuale** della quota di depurazione con conseguente **legittimazione passiva** del gestore accipiens, gravato dell'**onere probatorio** circa la deduzione dei costi di investimento in base al **principio di vicinanza della prova**, e ammette il regresso verso la Regione proprietaria ex art. 2043 c.c. per concorso nell'inadempimento (Sentenza integrale su *Simpliciter*).
3. **Cassazione Civile, ordinanza 17 luglio 2025, n. 20014** — Esito: accoglie in parte il ricorso, cassa con rinvio. Punto: qualifica la pretesa restitutoria dell'utente come azione di **inadempimento contrattuale** verso l'erogatore della fornitura e accoglie la domanda di regresso verso la Regione per cooperazione del terzo senza subordinarla alla prova dell'avvenuto riversamento finanziario (Sentenza integrale su *Simpliciter*).
4. **Corte Costituzionale, sentenza 10 ottobre 2008, n. 335** — Esito: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, L. 36/1994 e dell'art. 155, comma 1, D.Lgs. 152/2006. Punto: sancisce la natura di **corrispettivo contrattuale** privatistico della tariffa del servizio idrico integrato in tutte le sue componenti, escludendone la debenza in difetto della prestazione di depurazione per inesistenza o temporanea inattività degli impianti (Sentenza integrale su *Simpliciter*).

Dottrina richiamata

- D1.** Metodo Giuridico, *Arricchimento senza causa e nullità del contratto e azione della PA*. Analisi della giurisprudenza di legittimità sui confini tra pretese restitutorie, sussidiarietà dell'indebito e ripristino patrimoniale nei rapporti pubblicistici.





Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.